



2018/DLC/1685

# *Istituto Superiore di Sanità*

## **IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE**

**VISTI** il D.lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

**VISTA** la Convenzione per la realizzazione del progetto “Attività di sorveglianza genetica e di caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili”, sottoscritta in data 01.07.2018, con scadenza 30.06.2019 e per la realizzazione del progetto “Attività di sorveglianza del virus dell'epatite E mediante ricerca di anticorpi e di rna genomico”, sottoscritta in data 01.01.2018, con scadenza 31.12.2018;

**CONSIDERATO** che, per la realizzazione degli obiettivi del suindicato progetto è necessario procedere all'acquisto di prodotti per biologia molecolare indispensabili ed essenziali allo svolgimento delle attività di ricerca, nello specifico per la sorveglianza epidemiologica sulle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) che prevede la realizzazione di piani di selezione genetica per i caratteri di resistenza alle EST e la conduzione di approfondimenti analitici mirati alla caratterizzazione dei ceppi di prione ed allo studio del gene della proteina prionica di tutti i casi di EST confermati e per la ricerca e caratterizzazione del virus dell'epatite E;

**CONSIDERATO** che l'attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi, necessari per lo svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati dai soggetti finanziatori (nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;

**CONSIDERATO** che, nelle more della definizione delle procedure di gara relative alla conclusione degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento), concernenti l'acquisizione dei beni e dei servizi indispensabili alle attività di ricerca (prodotti di biologia molecolare, prodotti di biologia cellulare, reagenti, materiale monouso, manutenzione di apparecchiature scientifiche, materiale ICT ecc...), è necessario garantire la fluidità delle procedure di acquisto, con l'intento di assicurare la realizzazione dell'attività progettuale, nel rispetto dei vincoli sopraindicati;

**VISTO** l'art. 40 del D.lgs. n.50/2016 in ambito di dematerializzazione degli atti della P.A. che prevede che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice vengano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

**CONSIDERATO** che l'Istituto Superiore di Sanità, in osservanza del sopra citato art. 40 ha acquisito una piattaforma elettronica per la procedura di definizione dei rapporti contrattuali con i fornitori di beni e servizi;

**CONSIDERATO** che nelle more della piena operatività della Piattaforma di e-Procurement acquisita dall'Istituto, e in deroga al vincolo al vincolo del ricorso al MEPA secondo l'art. 10 c.3 del

D.lgs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisizione di beni e servizi correlati ad attività di ricerca il preventivo all'Operatore Economico è stato richiesto a mezzo Posta Elettronica;

**VISTA** la Linea guida n. 8 dell'ANAC "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";

**VISTO** il proprio Decreto in data 24.09.2018 con il quale il Dr. Umberto Agrimi, qualifica Dirigente di Ricerca, è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per l'affidamento della fornitura di prodotti per biologia molecolare;

**VISTA** la relazione del RUP in data 08.11.2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura, nella quale è motivata la necessità dell'acquisto in relazione alle esigenze progettuali e il motivo del ricorso all'art. 63;

**CONSIDERATO** che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 1.815,17= (milleottocentoquindici/17), + IVA così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 26.09.2018 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

**CONSIDERATO** che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** l'art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta EUROCLONE, la fornitura di prodotti per biologia molecolare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che l'affidamento al sopra citato Operatore Economico è motivato dall'esigenza di assicurare la ripetibilità degli esiti sperimentali in corso e dalla necessità di completare le attività sperimentali afferenti ai progetti sopra menzionati;

**CONSIDERATO** che la fornitura oggetto della sopra citata procedura, dovrà essere effettuata entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

Viene attivata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di prodotti per biologia molecolare;

### **ART. 2**

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 2.214,51= (duemiladuecentoquattordici/51) = (€ 1.815,17 + € 399,34 per IVA 22%). Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

### ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo 3S41, Voce di bilancio 2078, Partita 5048/2018, Sub-impegno 1 e sul Fascicolo R815, Voce di bilancio 2078, Partita 5152/2018, Sub-impegno 1, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 19.11.2018

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE  
UMANE ED ECONOMICHE  
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA

